



TRIBUNALE DI APPELLO  
27 MAR. 2017  
PROV. N. 547 ENTR

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Centralino 0862/632.1. e-mail ca.laquila@giustizia.it

Protocollata come da annotazione a margine 2661/1.6  
L'Aquila li 27 marzo 2017

**OGGETTO:** esito del proposto quesito su contributo unificato e diritti nelle  
procedure di sovraindebitamento a termini della Legge n.  
3/2012

AI TRIBUNALI ORDINARI,  
Distretto della Corte di Appello  
L'AQUILA

Come disposto dal Presidente della Corte , si rimette l'esito del proposto  
quesito, già oggetto della precorsa allegata corrispondenza.

IL DIRIGENTE  
dott. Walter LUISE



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I  
(AFFARI CIVILI INTERNI)



m\_dg.DAG.23/03/2017.0055902.U

Al sig. Presidente della Corte di appello di  
L'Aquila

**Oggetto:** procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento – quesiti.  
Rif. prot. DAG n. 189126.E del 21.10.2016.

Con nota prot. n. 7111/1.6 del 20 ottobre 2016, codesta Corte di appello ha posto alcuni quesiti formulati dal Presidente del Tribunale ordinario di Avezzano (nota n. prot. 1663/USC.2016) in tema di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento volti a chiarire:

- a) se debba essere versato il contributo unificato per l'istanza presentata dall'organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l'autorizzazione del giudice per l'accesso all'anagrafe tributaria od ad altre banche dati, secondo la previsione dell'articolo 15, comma 10, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- b) se il contributo unificato per la predetta autorizzazione debba essere versato solo nel caso in cui l'istanza sia stata formulata dall'organismo di composizione della crisi scelto direttamente dal debitore ovvero anche nell'ipotesi di nomina di un professionista da parte del giudice;
- c) se, *“una volta evasa questa richiesta, il procedimento debba reputarsi definito e, quindi, in caso di presentazione della proposta o del piano, debbano o meno esigersi nuovi diritti, ovvero debba tenersi aperto”*.

Per quanto concerne i quesiti di cui ai punti a) e b), si osserva quanto segue:

- l'articolo 7, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nello stabilire i presupposti per accedere alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevede che *“il debitore.....può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti...”*;
- l'art. 15, comma 1, della citata legge n. 3 del 2012 indica quali sono gli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento stabilendo i requisiti necessari per poter essere iscritti *“in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia”* (art. 15, comma 2, legge n. 3 del 2012);
- il comma 9 del citato articolo 15, prevede che *“I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato”*;

- il successivo comma 10 del medesimo articolo 15 precisa poi che *“Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004”*.

Orbene, dall’esame delle disposizioni normative sopra riportate, emerge che l’accordo di ristrutturazione deve essere redatto con l’ausilio degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento e che tali compiti possono essere svolti anche da un professionista, da una società di professionisti o da un notaio nominati dal giudice, che abbiano i requisiti previsti dalla legge fallimentare (art. 28, r.d. n. 267 del 1942) per essere nominati curatore fallimentare. L’organismo di composizione della crisi può essere scelto direttamente dal debitore (*“consumatore”*, secondo la formulazione della legge n. 3 del 2012) oppure dal Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, che provvederà alla nomina di un professionista tra quelli indicati all’articolo 15, comma 9, della citata legge n. 3 del 2012, che svolge *“I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi”*.

La legge non disciplina il procedimento da seguire in caso di presentazione dell’istanza per la nomina dei professionisti da parte del Presidente del Tribunale (di cui all’art. 15, comma 9, sopra riportato), limitandosi — come detto — a stabilire che questi ultimi sono *“nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato”*.

Poiché tuttavia tale nomina non può che inquadarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione — non essendo finalizzata alla risoluzione di conflitto tra parti — il contributo unificato da versare al momento della presentazione della relativa istanza sarà, in base agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, lettera *b*), del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, quello di euro 98 (*“Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi : ... b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione ...”*). Per tale istanza, inoltre, dovrà essere versato anche l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del citato d.P.R. n. 115 del 2002.

Per quanto concerne la disciplina fiscale cui assoggettare le successive ed eventuali istanze presentate dal professionista nominato dal giudice, finalizzate ad ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 15, comma 10, della citata legge n. 3 del 2012, questa Direzione generale ritiene che esse debbano essere inserite nel fascicolo aperto al momento della nomina.

Quanto invece alle istanze di autorizzazione presentate dagli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento scelti *“privatamente dalla parte”*, si ritiene che esse debbano inquadarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione – per le medesime considerazioni svolte in ordine all’istanza di nomina del professionista – e, pertanto, debbano essere assoggettate al pagamento del relativo contributo unificato e dei diritti forfettari di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

In questo caso, infatti, la presentazione dell’istanza di autorizzazione alla consultazione delle banche dati, di cui all’art. 15, comma 10, della citata legge n. 3 del 2012, rappresenta il primo momento in cui il giudice viene a conoscenza di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento che, seppure in questa fase abbia ancora natura amministrativa,

vede coinvolta l'autorità giudiziaria, chiamata a verificare e garantire l'accesso a dati sensibili da parte dei soggetti a ciò legittimati.

Per quanto riguarda poi questione di cui al punto c) – relativa alla determinazione del momento in cui la cancelleria deve procedere alla chiusura dei fascicoli aperti per la nomina del professionista (con le relative istanze di autorizzazione) e di quelli aperti in occasione del deposito dell'istanza di autorizzazione alla consultazione delle banche dati – si può ritenere che il procedimento esaurisca la propria funzione proprio con la disamina da parte del giudice delle istanze depositate e con la concessione delle relative autorizzazioni, dal momento che la legge non disciplina i tempi di deposito della proposta di accordo o di piano, né stabilisce che vi sia un obbligo di deposito dei medesimi (ben potendo gli organismi di composizione o il professionista ritenere che non vi siano le condizioni per presentarlo).

Pertanto, sempre con riferimento al quesito di cui al punto c) – volto a chiarire se “*in caso di presentazione della proposta o del piano, debbano esigersi nuovi diritti*” – si evidenzia quanto segue:

- l'articolo 9, comma 1, della legge n. 3 del 2012 stabilisce che “*La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza*”;
- il successivo articolo 10 della citata legge n. 3 del 2012, disciplina il “procedimento” da seguire per l'accordo di composizione della crisi, stabilendo al comma 1 che “*Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni*”;
- il comma 6 del citato articolo 10 prevede che al procedimento in esame “*si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento*”;
- l'art. 13, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 115 del 2002, dispone che “*Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: ... b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile...*”.

Orbene, così riassunto il contesto normativo di riferimento, può affermarsi che, con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell'art. 9 della legge n. 3 del 2012, (quali primi atti della procedura di esdebitazione prevista dalla legge del 2012) si aprono dei procedimenti in camera di consiglio cui sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del c.p.c.; tali procedimenti, per espressa previsione normativa (art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002), sono attualmente assoggettati al versamento di un contributo unificato di euro 98 (al quale, anche in tale ipotesi, dovrà essere aggiunto l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002).

In conclusione, dunque, ai quesiti in esame può sinteticamente risponderci:

- a) le istanze di nomina del professionista (e le successive istanze di autorizzazione) e di autorizzazione alla consultazione delle banche dati, proposte dagli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento scelti “*privatamente dalla parte*”, devono inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere

assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all'art. 13, comma 1, lettera *b*), prima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico;

- b) la presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione, quali primi atti della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, danno inizio ad un autonomo procedimento in camera di consiglio, per il quale deve essere versato un nuovo contributo unificato secondo la previsione dell'art. 13, comma 1, lettera *b*), seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico.

Roma, 21 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*

VISTO, SI ASSICURA LA DIFFUSIONE  
L'Aquila il 21 MAR 2017

Il Presidente  
Fabrizia Francabandera